

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 35/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Luca Giraldi, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, in collaborazione con i Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 14 novembre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(67) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MIO (Istitore della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), GIUSEPPE MIO (Consigliere d'amministrazione della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), PAOLO MIO (Istitore della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl), Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl - (nota n. 1090/492 pf12-13 AM/ma del 16.9.2013).**

Il Vice Procuratore federale vicario ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- 1) Francesco Mio, istitore della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl dal 17 luglio 2007 al 27 settembre 2008 con ampi poteri di amministrazione e rappresentanza in ordine all'esercizio di ogni attività della Società; Presidente del consiglio d'amministrazione della stessa dal 5 settembre 2008 fino al 21 luglio 2010, nonché detentore del 25% delle quote sociali per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell'art. 8, comma 1 e 2 del CGS, per le condotte relative alla predisposizione ed utilizzo in occasione delle verifiche ispettive della CO.VI.SO.C di un contratto di sponsorizzazione simulato con la GMD Srl, specificatamente descritte nel deferimento nei paragrafi F1), C3.8), C3.14), E1) e E2); per la violazione dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, del CGS, per le condotte relative alla predisposizione ed all'utilizzo in sede di verifiche ispettive della COVISOC e delle procedure di ammissione al campionato 2009/10 di contratti di sponsorizzazione non veridici con le Società con le Società GESTIM Immobiliare Srl (per euro 300.000,00), FINTEC Srl (per euro 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. (per euro 500.000,00), specificatamente descritte nel deferimento nei paragrafi F2), C1), C4), D4), D6) e D7); per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell'art. 8, comma 1 e 2 del CGS, per le condotte relative alla approvazione dei bilanci al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009 infedeli per l'iscrizione delle sponsorizzazioni non veridiche con le Società GESTIM Immobiliare Srl (per euro 300.000,00), FINTEC Srl (per euro 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. (per euro 500.000,00) nel primo esercizio e il loro storno nel successivo, specificatamente descritte nel deferimento nei paragrafi F3), C2 e C3.10);
- 2) Giuseppe Mio, consigliere d'amministrazione della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl dal 5 settembre 2008 al 21 luglio 2010, nonché detentore del 25% delle

quote sociali per la violazione dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, del CGS, per le condotte relative all'utilizzo in sede di verifiche ispettive della COVISOC e delle procedure di ammissione al campionato 2009/10 di contratti di sponsorizzazione non veridici con le Società con le Società GESTIM Immobiliare Srl (per euro 300.000,00), FINTEC Srl (per euro 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. (per euro 500.000,00), specificatamente descritte nel deferimento nei paragrafi F2), C1), C4), D4), D6) e D7); per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell'art. 8, comma 1 e 2 del CGS, per le condotte relative alla approvazione dei bilanci al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009 infedeli per l'iscrizione delle sponsorizzazioni non veridiche con le Società GESTIM Immobiliare Srl (per euro 300.000,00), FINTEC Srl (per euro 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. (per euro 500.000,00) nel primo esercizio e il loro storno nel successivo, specificatamente descritte nel deferimento nei paragrafi F3), C2) e C3.10);

3) Paolo Mio, institore della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl dal 17 luglio 2007 al 27 settembre 2008 con ampi poteri di amministrazione e rappresentanza in ordine all'esercizio di ogni attività della Società; consigliere d'amministrazione della stessa dal 5 settembre 2008 al 21 luglio 2010, nonché detentore del 12,5% delle quote sociali: per la violazione dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, del CGS, per le condotte relative all'utilizzo in sede di verifiche ispettive della COVISOC e delle procedure di ammissione al campionato 2009/10 di contratti di sponsorizzazione non veridici con le Società con le Società GESTIM Immobiliare Srl (per euro 300.000,00), FINTEC Srl (per euro 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. (per euro 500.000,00), specificatamente descritte nel deferimento nei paragrafi F2), nonché C1), C4), D4), D6) e D7); per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della FIGC e dell'art. 8, comma 1 e 2 del CGS, per le condotte relative alla approvazione dei bilanci al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009 infedeli per l'iscrizione delle sponsorizzazioni non veridiche con le Società GESTIM Immobiliare Srl (per euro 300.000,00), FINTEC Srl (per euro 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. (per euro 500.000,00) nel primo esercizio e il loro storno nel successivo, specificatamente descritte nel deferimento nei paragrafi F3), C2) e C3.10);

4) la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti sopra contestati, posti in essere dai Sig.ri Dino Mio e Francesco Mio, rappresentanti legali della Società all'epoca dei fatti oggetto di deferimento, e a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti sopra contestati, posti in essere dai propri dirigenti Sig.ri Giuseppe Mio e Paolo Mio, amministratori della Società all'epoca dei fatti oggetto di deferimento.

All'inizio della riunione odierna la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, sanzioni della penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00),*

*diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a punti 7 (sette) in classifica, da scontarsi all'atto di iscrizione in un campionato organizzato dalla FIGC, che preveda un sistema di competizione con classifica a punteggio, e ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta".*

Per gli altri deferiti il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: 5 (cinque) anni di inibizione con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC per Francesco Mio, 3 (tre) anni di inibizione e ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) ciascuno per Giuseppe Mio e Paolo Mio.

Il difensore dei deferiti ha chiesto in via principale il proscioglimento dei propri assistiti ed in via subordinata una sanzione più contenuta rispetto a quella richiesta dalla Procura federale.

Il presente procedimento è stato aperto dalla Procura federale a seguito di notizie di stampa del dicembre 2012 relative ad un'indagine penale sulla Società Calcio Portogruaro Summaga Srl per contratti di sponsorizzazione non veridici. Successivamente la Procura federale ha avuto accesso agli atti del procedimento penale n. 12949/2011 R.G.N.R. pendente per tali fatti dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. In seguito alla conclusione delle indagini preliminari ha quindi acquisito presso la Guardia di Finanza di Portogruaro, copia di atti e documenti utilizzabili nel presente procedimento sportivo. Tali elementi unitamente alle relazioni ispettive della COVISOC del 23/2/2008, 8/10/2008, 30/1/2009, 29/5/2009, 20/11/2009, 24/3/2010 e 17/9/2010, hanno consentito di ricostruire i fatti con assoluta certezza.

In primo luogo risulta pienamente provato che il contratto di sponsorizzazione di euro 1.800.000,00 apparentemente stipulato in data 1/8/2007 tra la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl e la Società GMD SRL, nella persona del Sig. Ennio Pavese, sottoscritto dal defunto Dino MIO all'epoca dei fatti amministratore unico della Società calcistica, alla presenza del deferito Francesco Mio, all'epoca dei fatti socio e institore della Società calcistica con ampi poteri di amministrazione e rappresentanza, venne simulato al solo fine di alterare i dati di bilancio e, in particolare, di favorire la regolarità del rapporto ricavi/indebitamento al 30/9/2007. Il Sig. Ennio Pavese, procuratore della Società GMD Srl ha ammesso di aver simulatamente stipulato in data 1/8/2007 un contratto di

sponsorizzazione con il Calcio Portogruaro Summaga Srl al solo scopo di far figurare maggiori ricavi in bilancio in vista del controllo periodico da parte della CO.VI.SO.C.. Infatti tale contratto simulato non era mai stato oggetto di contabilizzazione.

Inoltre risulta provato che la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl abbia iscritto nel bilancio al 30/6/2008 tre contratti di sponsorizzazione, risultati non veridici all'esito delle indagini esperite dall'autorità giudiziaria, per complessivi euro 1.100.000,00 apparentemente conclusi con le Società GESTIM Immobiliare Srl (per euro 300.000,00), FINTEC Srl (per euro 300.000,00) e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. (per euro 500.000,00), alterando i dati patrimoniali ed economici del bilancio ufficiale. La non veridicità di tali contratti è stata confermata dai rappresentanti legali delle tre Società che hanno disconosciuto le firme apparentemente apposte sui documenti. In particolare il legale rappresentante della Società GESTIM Immobiliare Srl e della Società FINTEC Srl Gianni Moro, ha dichiarato di non aver mai intrattenuto alcun rapporto, tanto meno di sponsorizzazione, con la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, né di aver avuto contatti con dirigenti di tale Società; di non aver mai sottoscritto alcun contratto, disconoscendo le firme apparentemente apposte in calce agli stessi ed esibendo, a suffragare ciò, la propria carta d'identità dalla quale "ictu oculi" si evinceva l'apocrifia delle stesse; il Moro ha altresì precisato che nella contabilità delle citate ditte non era rilevabile alcun rapporto intercorso con la Società di calcio in questione. Inoltre Elena Grespan, commercialista depositaria delle scritture contabili della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl ha riferito di aver presentato le dichiarazioni fiscali dal periodo 1/7/2007 – 30/6/2008 e successive, ma di non aver avuto mai cognizione dei contratti di sponsorizzazione in questione. Infine Luca Valente, ex dipendente della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl procacciatore di contratti di pubblicità e di sponsorizzazione, ha riferito che dall'agosto 2007 al dicembre 2009, aveva procurato vari contratti, ma non aveva mai partecipato alla stesura dei tre succitati contratti di sponsorizzazione, ipotizzando che le firme in calce potessero essere state apposte dal deferito Francesco Mio.

In conclusione esponendo le false sponsorizzazioni per il 2007 e stornandole nel 2008, la Società ha pagato più imposte nel primo anno e meno nel secondo, rispetto a quanto avrebbe dovuto, con un illegittimo vantaggio netto fiscale di euro 300.000,00 circa. Inoltre senza di esse il patrimonio netto del Portogruaro Summaga avrebbe assunto valori negativi ed il capitale sociale si sarebbe di conseguenza azzerato. La Società sarebbe rientrata quindi nella fattispecie prevista dall'art. 2482 ter del Codice Civile.

Infine nell'ambito dell'ordinamento sportivo le suddette condotte fraudolente, come esaustivamente esposto nei rapporti della COVISOC acquisiti agli atti, hanno consentito alla Società di partecipare al campionato di Lega Pro, Prima Divisione nella stagione 2009/10, al quale non avrebbe avuto diritto a partecipare in assenza del requisito patrimoniale prescritto dalla normativa federale nel Comunicato Ufficiale n. 142/A del 28 maggio 2009, alterando il campionato in danno delle altre compagini che vi hanno partecipato e di quelle che avrebbero potuto legittimamente parteciparvi. Ricordiamo che la Corte Suprema di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza 29/5/2013 n. 1366 ha tra l'altro affermato non solo la "*natura pubblica dei fondi C.O.N.I. gestiti dalla FIGC in relazione alle ipotesi di reato di truffa aggravata e altri reati avendo riguardo alla impropria gestione dei fondi stessi*", ma ha sostenuto anche che "*...deve affermarsi adesso che*

*analoga natura va riconosciuta alle attività svolte al fine di garantire il “regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici”. A ciò consegue che i controlli CO.VI.SO.C. sono caratterizzati da finalità pubblicistiche in quanto strumentali al rispetto del regolare svolgimento dei campionati.”*

Tali condotte configurano le violazioni disciplinari contestate nel deferimento che nella fattispecie appaiono di particolare gravità attese l'elevata rilevanza economica e la complessa preordinazione delle stesse, che ha richiesto una serie coordinata di azioni fraudolente tese alla realizzazione del duplice scopo di eludere la normativa fiscale e ottenere l'iscrizione ad un campionato al quale la deferita non avrebbe avuto diritto di partecipare.

Sono meritevoli della massima sanzione disciplinare le violazioni ascrivibili al deferito Francesco Mio, institore della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl dal 17 luglio 2007 al 27 settembre 2008 con ampi poteri di amministrazione e rappresentanza in ordine all'esercizio di attività della Società, Presidente del consiglio d'amministrazione della Società dal 5 settembre 2008 fino al 21 luglio 2010, nonché socio della stessa con il 25% delle quote dal 24 giugno 2008 al 22 luglio 2010. Egli infatti è diretto responsabile delle seguenti condotte:

1) aver partecipato in data 1/8/2007 alla predisposizione e sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione simulato, stipulato con la Società GMD Srl; 2) aver partecipato alla formazione dei contratti non veridici, asseritamente stipulati con la Società FINTEC Srl, datato 12/1/ 2008, e con la Società GESTIM Immobiliare Srl, datato 29/2/2008; 3) aver dichiarato agli ispettori della COVISOC nel corso della verifica dell'8/10/ 2008, cui ha partecipato personalmente, l'annullamento per risoluzione consensuale del contratto simulato con la GMD Srl stipulato in data 1/8/2007; 4) aver presentato i contratti non veridici con le Società FINTEC Srl, GESTIM Immobiliare Srl e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. agli ispettori della COVISOC nel corso della verifica del 30/1/ 2009, cui ha partecipato personalmente; 5) aver inserito i contratti non veridici con le Società FINTEC Srl, GESTIM Immobiliare Srl e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. nel bilancio al 30/6/2008 e nel bilancio semestrale al 31/12/ 2008; 6) aver formato e sottoscritto le scritture private non veridiche del 21/9/ 2009 con GESTIM Immobiliare Srl e con la FINTEC Srl e del 28/9/2008 con la C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. con cui si simulava la risoluzione dei contratti di sponsorizzazione del febbraio 2008; 7) aver inserito le sopravvenienze passive per l'importo di 1.100.000 EURO, derivanti dalle scritture private non veridiche con le Società FINTEC Srl, GESTIM Immobiliare Srl e C.M.R. Cooperativa Muratori Riuniti S.C. a r.l. con cui si simulava la risoluzione dei contratti di sponsorizzazione del febbraio 2008, nei bilanci di esercizio al 30 giugno 2009; 8) aver presentato le dichiarazioni fiscali conseguenti ai bilanci al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009, ottenendo un indebito beneficio fiscale di circa 300.000 euro. Le infrazioni contestate al Francesco Mio sono di gravità tale da meritare non solo il massimo edittale della sanzione dell'inibizione ma anche la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

I deferiti Paolo Mio e Giuseppe Mio hanno approvato, in qualità di membri del consiglio di amministrazione e di soci, il bilancio semestrale al 31 dicembre 2008 contenente la valutazione di crediti insussistenti. Inoltre hanno approvato, in qualità di membri del consiglio di amministrazione e di soci, il bilancio di esercizio al 30 giugno 2009, contenente

la sopravvenienza passiva per euro 1.100.000,00, in realtà insussistente. Appare provata una loro concorrente partecipazione alle condotte ascritte al Francesco Mio limitatamente ai fatti anche a loro ascritti. Peraltro anche nella più benevola delle ipotesi sono sicuramente venuti meno al dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima. Per loro sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica, da scontarsi all'atto di iscrizione in un campionato organizzato dalla FIGC che preveda un sistema di competizione con classifica a punteggio, e ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl.

Infligge ai deferiti le seguenti sanzioni:

- inibizione di anni 5 (cinque) per Francesco Mio, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- inibizione di anni 3 (tre) e ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) ciascuno per Giuseppe Mio e Paolo Mio.

**(68) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO FUNARI, LUCA PAGLIUSO FABIANO, PAOLO PAGLIUSO FABIANO, GIUSEPPE CITRIGNO, FRANCESCO IANNUCCI – (Fallimento Società Cosenza Calcio 1914 Srl) - (nota n. 1089/665 pf12-13 AM/ma del 16.9.2013).**

Con nota del 16.9.2013 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale i Signori Funari Eugenio, Pagliuso Fabiano Luca, Pagliuso Fabiano Paolo, Citrigno Giuseppe e Iannucci Francesco, per rispondere:

- Funari Eugenio, quale amministratore unico e socio di riferimento della Soc. Cosenza Calcio 1914 Srl dal 19.2.2011 al 7.11.2012, data della dichiarazione di fallimento, della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in relazione anche al principio della corretta gestione sancito dall'art. 19 dello Statuto federale, per avere determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società ed il suo dissesto economico-patrimoniale, con conseguente mancata iscrizione al campionato di competenza nella stagione 2011/2012, svincolo dei calciatori tesserati e successivo fallimento della stessa, così come meglio specificato nell'atto di deferimento e, in particolare, ai punti A 10 – B 4 – B5 – C3 – D 6 – D 7 e D 8;

- Pagliuso Fabiano Luca, della violazione:

- 1) dell'art.1, comma 1, CGS in relazione all'art. 21, comma 5, del CGS e in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, quale socio di maggioranza della Società Cosenza Calcio 1914 Srl dal giugno 2010 al settembre 2010 e poi socio di controllo dal settembre 2010 al febbraio 2011, alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di decozione al momento della vendita delle proprie quote a valore simbolico, anche per avere omesso i doveri di controllo sugli amministratori, per le condotte specificamente descritte nella parte motiva del deferimento e, in particolare, ai punti A 9 E A 10, B1, B2, E B3, C2 e C3;

2) dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, quale socio di riferimento e consigliere di amministrazione dal 5 ottobre al 20 dicembre 2010, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave crisi economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, anche per non avere espresso alcun dissenso sulla gestione degli altri amministratori, per le condotte di cui alla parte motiva del deferimento e, in particolare, per quelle ai punti A10, B1 e B2, C2;

- Pagliuso Fabiano Paolo, membro del consiglio di amministrazione della Società Cosenza Calcio 1914 Srl, Presidente del consiglio di amministrazione dal 20 dicembre 2010 al 19 febbraio 2011, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, in relazione alle cariche ricoperte, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di decozione al momento della sua cessazione dalla carica, per le condotte di cui alla parte motiva del deferimento e, in particolare, per quelle di cui ai punti A10, B2 e B3, C2 e C3, e D8;

- Citrigno Giuseppe, membro del consiglio di amministrazione della Società dal 10 agosto 2010 al 5 ottobre 2010, Presidente del consiglio di amministrazione dal 5 ottobre al 20 dicembre 2010 e consigliere di amministrazione dal 20 dicembre 2010 al 19 febbraio 2011, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, in relazione alle cariche ricoperte ed ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica di Presidente; nonché per non avere espresso dissenso sulla cattiva gestione della Società nei periodi nei quali ha ricoperto il ruolo di amministratore privo di deleghe, per le condotte di cui alla parte motiva del deferimento e, in particolare, per quelle di cui ai punti A10, B2 e B3, C2 e C3;

- Iannucci Francesco, membro del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Società dal 26 marzo 2010 al 18 agosto 2010 e consigliere di amministrazione dal 18 agosto 2010 al 20 dicembre 2010, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto federale, per avere contribuito con i propri comportamenti, in relazione alle cariche ricoperte ed ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, per le condotte di cui alla parte motiva del deferimento e, in particolare, per quelle di cui ai punti A10, B1 e B3, C2 e C3, D4.

Con separate memorie in atti, i signori Luca e Paolo Pagliuso Fabiano, contestati i fatti loro ascritti per asserita mancanza di prova sul punto, hanno concluso per il loro proscioglimento.

All'udienza del 14.11.2013 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- anni 5 (cinque) di inibizione e ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) per Funari Eugenio;

- anni 4 (quattro) di inibizione e ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per Pagliuso Fabiano Luca;
- anni 2 (due) di inibizione e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per Pagliuso Fabiano Paolo;
- anni 2 (due) di inibizione e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per Citrigno Giuseppe;
- anni 2 (due) di inibizione e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per Iannucci Francesco.

I procuratori dei deferiti Luca e Paolo Pagliuso Fabiano si sono riportati alle memorie.

Nessuno è comparso per gli altri deferiti.

Il deferimento è fondato.

Il 7.11.2012 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato il fallimento della Soc. Cosenza Calcio 1914 Srl

Secondo il parere interpretativo della Corte Federale (C.U. n.21/CF del 28 giugno 2007) richiamato dalla Procura, già da tempo fatto proprio dall'adita Commissione (C.U. n.36 CDN del 20.11.2008), per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non v'è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardarsi necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può più ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti (anche sotto il profilo sportivo) nella gestione della Società.

Allo stesso modo, secondo il principio stabilito dalla CGF con la decisione del 12 luglio 2011 (C.U. n.3/CGF), i componenti del consiglio di amministrazione di una Società a responsabilità limitata quale la Società Cosenza CALCIO 1914, sono titolari *ope legis* di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima, e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori. L'esercizio di tale controllo e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall'attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul *modus operandi* del soggetto delegato, l'amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso.

Ove, poi, nel biennio precedente la deliberazione di revoca dell'affiliazione o della sentenza dichiarativa di fallimento si sia verificato un cambio degli amministratori e/o della proprietà della Società, in linea con i principi di cui alle decisioni di questa Commissione (C.U. n. 71/CDN del 7 marzo 2013) e della CGF del 17 aprile 2013 (C.U. n.315/CGF del 26 giugno 2013), deve valutarsi se i precedenti amministratori e proprietari abbiano contribuito al dissesto finanziario che ha portato al fallimento della Società.

Alla luce dei su esposti principi, si osserva quanto segue.

Nel biennio precedente la sentenza dichiarativa di fallimento, la proprietà della Società è stata detenuta da tre diversi soggetti: a) la famiglia Carnevale (Giuseppe, Ernesto e Alotta Rosa Anna) - anche attraverso la F.A.T.A. Srl (da febbraio 2010 a settembre 2010); b) il Sig. Luca Pagliuso Fabiano (da settembre 2010 a febbraio 2011); c) il Sig. Eugenio Funari (da febbraio 2011 alla sentenza di fallimento intervenuta a novembre 2012).

Al passaggio di proprietà hanno fatto riscontro i cambiamenti registrati nella composizione degli organi sociali.

L'evoluzione societaria evidenzia gravi difficoltà economico finanziarie già dalla stagione sportiva 2009/10 e dal bilancio al 30 giugno 2009 per effetto dello squilibrio tra ricavi e costi di produzione.

Nel medesimo periodo, le relazioni COVISOC ed i numerosi provvedimenti degli organi di giustizia testimoniano l'inosservanza, ad opera di tutti gli amministratori succedutisi, ai principi di corretta gestione prescritti dalle norme statutarie.

Nelle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011, la Società Cosenza Calcio 1914 Srl ha disputato il Campionato di Lega Pro, Prima Divisione, con retrocessione, al termine della seconda stagione, nel Campionato di Seconda Divisione, cui non è stata ammessa per il campionato 2011/2012 per il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico – finanziari" previsti dal C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011 (C.U. n. 19/A del 18.7.2011).

Alla mancata ammissione del Campionato di competenza ha fatto seguito lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati (C.U. n. 40/A del 21 luglio 2011), con conseguente cessazione dell'attività, tanto che nella stagione 2011/2012 veniva iscritta al Campionato Nazionale di Serie D la "Nuova Cosenza Calcio", non avente alcun rapporto soggettivo con la fallita Società.

Sul piano economico – patrimoniale le risultanze documentali evidenziano, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento: a) un bilancio al 30.6.2010, approvato il 20.12.2010, con una perdita di €903.140,00 derivante, rispetto al bilancio precedente, da un accresciuto squilibrio tra costi di produzione e ricavi per € 1.462.811,00; b) ulteriori perdite per € 460.148,92 alla data del 31.1.2011, con conseguente deliberazione di riduzione del capitale sociale da € 1.500.000,00 ad € 136.711,08; c) ulteriori perdite per € 183.901,19 al 20.5.2011, superiori al capitale sociale di € 136.711,08; d) deliberazione del 22.6.2011 di azzeramento del capitale sociale, di sua ricostituzione ad € 100.000,00 con sovrapprezzo in denaro per € 47.190,11 da destinare a copertura integrale della residua perdita, nonché di aumento del capitale sociale, mai realizzato, ad € 1.000.000,00.

La gravità della situazione societaria emerge, altresì, dai controlli di gestione eseguiti dalla COVISOC il 30.4 ed il 29.10.2010 e, da ultimo, il 30.3.2011.

L'ultima ispezione ha evidenziato tutte le criticità già emerse: a) l'ultimo stipendio corrisposto ai tesserati risultava essere quello del mese di ottobre 2010, con parziali saldi per i mesi di novembre e dicembre 2010; b) irregolarità nel versamento di imposte e contributi; c) bilancio al 30.6.2010 approvato a dicembre del medesimo anno con una perdita di €903.140,00 cui al momento dell'ispezione non era ancora seguito l'abbattimento del capitale sociale; omesso deposito dei parametri P/A e R/I.

Le criticità riscontrate, infine, hanno più volte determinato, su deferimento della Procura Federale, numerose decisioni di questa Commissione per le constatate e reiterate violazioni delle NOIF e del CGS, come da CC.UU. n. 56 dell'8.2.2011, n. 58 del 17.2.2011, n. 62 del 2.3.2011, n. 76 dell'8.4.2011, n. 1 del 6.7.2011, n. 44 del 29.11.2012 e n. 100 del 12.6.2013.

Con riferimento ai singoli incolpati, la responsabilità del Sig. Eugenio Funari emerge dalla ispezione COVISOC del 30.3.2011; dalla violazione degli obblighi gestionali e finanziari sanzionati dagli organi di Giustizia (CC.UU. CDN n. 1 del 6.7.2011; n. 44 del 29.11.2012 e n. 100 del 12.6.2013); dalla mancanza dei requisiti per l'iscrizione al campionato professionistico 2001/2012, cui ha fatto seguito lo svincolo d'autorità dei tesserati.

Quanto a Pagliuso Fabiano Luca, al momento del suo acquisto delle quote societarie, la Società già versava in uno stato di generale disordine amministrativo tale da ritenere, alla luce delle ispezioni COVISOC e del mancato pagamento di stipendi, ritenute fiscali e ritenute contributive, la non veridicità dei fatti gestionali annotati nelle scritture contabili.

La grave situazione in cui la Società già versava in questo periodo, sicuramente nota al Pagliuso Fabiano Luca, è testimoniato, viepiù, dalla cessione delle proprie quote sociali, a febbraio del 2011, ad un prezzo appena simbolico (quota del 41% pari a nominali € 636.150,00 ceduta al prezzo di € 36.650,00 e quota del 44.90 % pari a nominali € 673.500,00 al prezzo di €1,00); mentre il bilancio al 30.6.2010 – approvato il 20.12.2010 – evidenziava già una perdita di circa € 900.000,00, nonostante tra i ricavi fossero stati allocati circa 1.700.000,00 euro per “Proventi diversi”, non meglio specificati in alcun allegato e/o relazione di bilancio.

A tale proposito, stante il richiamato principio affermato dalla CGF, a nulla rileva l'osservazione del difensore del deferito in ordine alla breve durata del periodo in cui questi avrebbe rivestito la carica di consigliere, non essendo comunque emerso alcun atto di dissenso rispetto alla gestione in corso ed alla situazione economico-finanziaria della Società, non senza sottacere del suo ruolo di socio di maggioranza da giugno 2010 a settembre 2011 e di socio di controllo da settembre 2010 a febbraio 2011.

Quanto al Sig. Pagliuso Fabiano Paolo, nel momento in cui questi cessava dalla carica di Presidente del CdA., la Società versava già in stato di decozione per effetto dei comportamenti al medesimo addebitati, come emerge dalle risultanze dell'ispezione COVISOC del 30.3.2011, dalle perdite maturate al 31 gennaio 2011, pari ad €460.198,92 e dalle sanzioni irrogategli da questa Commissione con delibera dell'8.4.2011 (C.U. n. 76 dell'8.4.2011) per non avere provveduto, entro i termini previsti, al pagamento di parte degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010.

Le medesime considerazioni di cui sopra valgono con riferimento alle posizioni di Citrigno Giuseppe e Iannucci Francesco. Al momento della loro cessazione dalle cariche di amministratori esecutivi, la Società era già in stato di decozione per effetto dei loro comportamenti, come evidenziano le risultanze ispettive della COVISOC del 29.10.2010 e 30.3.2011; le risultanze del bilancio al 30.6.2010 approvato il 20.12.2010, riportante una perdita di € 903.140,0; le ulteriori perdite maturate al 31.1.2011, pari ad € 460.198,92; le sanzioni loro comminate da questa Commissione con delibera dell'8.2.2011 (C.U. n. 56 in pari data) per la mancata attestazione, nei termini previsti, del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nonché, quanto al solo Iannucci, per l'omesso deposito del prospetto R/I calcolato sulla base della situazione contabile al 30 settembre 2010 (C.U. n. 62 del 2.3.2011).

Valutato che per la graduazione delle responsabilità dei soci e degli amministratori deferiti va tenuto conto del periodo in cui i medesimi hanno ricoperto tali ruoli e cariche, alla luce delle contestazioni mosse e delle risultanze procedimentali, la Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- Funari Eugenio, inibizione di anni 5 (cinque) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00);
- Pagliuso Fabiano Luca, inibizione di anni 3 (tre) ed ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
- Pagliuso Fabiano Paolo, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
- Citrigno Giuseppe, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
- Iannucci Francesco, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

**Il Presidente della CDN**  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 19 Novembre 2013**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Giancarlo Abete